

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTO, GUERRA, SARRACINO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS

Abrogazione delle disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita

Presentata l'8 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è la cancellazione del meccanismo, introdotto nel 2009 dal terzo Governo Berlusconi con il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'aumento dell'età pensionabile e dei requisiti per la pensione anticipata senza vincolo di età.

In particolare, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, va anzitutto sottolineato che l'età richiesta in Italia per accedervi, 67 anni, è la più alta in Europa; nel nostro Paese tale istituto rappresenta inoltre lo strumento per il pensionamento anche delle donne e dei lavoratori precari e discontinui nonché di addetti a lavori di fatto gravosi e usuranti, anche se non riconosciuti come tali dalle leggi vigenti.

Quindi per coloro che hanno maturato almeno venti anni di contributi e non possono accedere ad altre forme di quiescenza, il crescente e continuo aumento dell'età pensionabile rappresenta una vera e propria ingiustizia.

Il meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita penalizza due volte chi lavora: in primo luogo, sposta in avanti l'età pensionabile e, in secondo luogo, riduce l'importo della pensione attraverso il coefficiente di trasformazione per il calcolo della misura della pensione stessa.

Già la legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta « riforma Dini », era stata concepita per tenere il sistema in equilibrio e per questo aveva previsto il calcolo contributivo pur con grande flessibilità in uscita. Oggi invece si va in una direzione diversa. Se la valorizzazione delle somme versate,

quindi il proprio montante contributivo, costituisce la base per il calcolo della misura della pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione che tengono conto della speranza di vita, quest'ultimo parametro non può essere ulteriormente adottato per spostare in avanti l'età della pensione, diventando così uno strumento utilizzato più volte allo stesso fine.

A quasi due anni e mezzo dal suo insediamento e dopo l'approvazione di tre leggi di bilancio, l'attuale Governo non solo non ha abrogato l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta « legge Fornero », come enfaticamente promesso durante la campagna elettorale, ma ha, addirittura, peggiorato i pur limitati istituti che consentivano qualche forma di flessibilità di uscita pensionistica.

La cosiddetta « quota 103 », introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stata successivamente modificata e fortemente penalizzata con l'introduzione del calcolo contributivo per l'intera vita lavorativa, tanto da renderla, di fatto, quasi del tutto inutilizzabile dai potenziali beneficiari.

Analogamente, la misura introdotta dall'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, cosiddetta « opzione donna », e sempre prorogata da tutti i governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, è stata pressoché « cancellata » mediante l'introduzione di requisiti anagrafici e soggettivi (disoccupazione, disabilità, *caregiver*) molto stringenti, riducendo la platea delle beneficiarie a poche centinaia di donne.

Anche l'accesso all'indennità di anticipo pensionistico, cosiddetta « APE sociale », prevista dai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato reso più stringente mediante l'innalzamento del requisito anagrafico.

Ora sul futuro pensionistico di molti lavoratori che nei prossimi anni potrebbero accedere al trattamento pensionistico si addensa di nuovo il rischio del prospettato ulteriore innalzamento dei requisiti

anagrafici e contributivi, a seguito dell'applicazione dei meccanismi di calcolo sull'aspettativa di vita.

Già a inizio anno, come a suo tempo denunciato dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha modificato i propri programmi *software* introducendo come riferimento i requisiti pensionistici incrementati di tre mesi a partire dal 2027 e di ulteriori due mesi a partire dal 2029, nonostante non ci fosse stata ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti e quindi in « totale assenza di trasparenza istituzionale ».

A seguito delle polemiche e delle mobilitazioni nonché delle stesse dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo, i programmi *software* dell'INPS sono stati nuovamente modificati, ripristinando come riferimento i requisiti pensionistici vigenti.

La minaccia dell'inasprimento dei requisiti anagrafici e previdenziali, scongiurata a gennaio di quest'anno, è tornata attuale a seguito degli indicatori demografici dell'Istituto nazionale di statistica, in base ai quali emerge che la speranza di vita torna a crescere, dopo il crollo registrato durante l'emergenza della pandemia di COVID-19, prefigurando, a decorrere dal gennaio 2027, la fissazione dei requisiti anagrafici a 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia e dei requisiti contributivi a 43 anni e 1 mese per quella anticipata e a 42 anni e 1 mese per le donne.

Non solo, qualora non sterilizzati, tali incrementi determinerebbero un nuovo significativo numero di « esodati », così come già avvenuto nel 2011 con la citata legge Fornero quando 196.000 lavoratori e lavoratrici che avevano firmato accordi di prepensionamento o mobilità volontaria si trovarono senza più salario o ammortizzatori sociali né trattamento pensionistico. Una vera e propria emergenza sociale che fu progressivamente quasi completamente risolta con diversi interventi correttivi di salvaguardia. Ora tale scenario potrebbe ripresentarsi qualora, come stimato dalla CGIL, gli oltre 44.000 lavoratori che hanno sottoscritto « scivoli » aziendali tra il 2020 e

il 2024 potrebbero risultare, dal 2027, troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per il mercato.

Già nel 2019, con l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si è stabilito che gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovino applicazione fino al 31 dicembre 2026 (termine successivamente ridotto al 31 dicembre 2024). Una misura introdotta nel 2019 che – già scontata ai fini del bilancio dello Stato – ha potuto « beneficiare » dei nefasti effetti della pandemia di COVID-19 negli anni 2020 e 2021.

Per di più, ai sensi della citata riforma Dini, tra poco più di dieci anni saranno esaurite le coorti di lavoratori che ancora assommano periodi lavorativi soggetti al sistema retributivo e contributivo.

Il trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo corrisponde integral-

mente al montante dei contributi versati dal lavoratore, moltiplicato per il coefficiente determinato dal dato anagrafico, in ragione dell'aspettativa di vita media. Con tale meccanismo attuariale la sorte pensionistica di ciascun lavoratore è determinata esclusivamente dalla sua storia lavorativa, senza alcun intervento correttivo di tipo solidaristico e, in tale prospettiva, sembra sempre meno accettabile sul piano politico l'applicazione degli incrementi anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione, soprattutto per i lavoratori più giovani.

La rilevanza sociale della questione non può essere lasciata nell'incertezza, tra atti e indicazioni degli organi amministrativi e dichiarazioni politiche cui non fanno seguito concrete misure normative, né affrontata con misure tampone che rinviano il problema senza risolverlo. A parere dei proponenti, è arrivato il momento di una specifica iniziativa legislativa che restituisca serenità ai lavoratori e alle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di incremento progressivo dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, da sottoporre a rimodulazione o a eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare l'avvio di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

